



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

Comitato Regionale Marche

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Via del Cinema, 5 int. 15 - 61122 PESARO

CENTRALINO: 0721 64291

sito internet: marche.lnd.it

e-mail: cp.pesaro@lnd.it – attivabase.pesaro@lnd.it
delegato.pesaro@lnd.it

pec: pesaro@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 19 del 17/09/2024

SOMMARIO

SOMMARIO.....	1
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	1
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	1
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE.....	1
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	6
ALLEGATI	25

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TESSERAMENTO DILETTANTI

Pratiche con contratto

Si evidenzia che in sede di tesseramento dilettante con contratto sportivo, la data di inizio del rapporto deve essere contestuale a quella dell'invio telematico della pratica. Non è quindi possibile inserire una data anteriore a quella dell'invio.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

COMPOSIZIONE GIRONI

Delegazione Provinciale PESARO URBINO

Girone A

955254 SSDARL ACADEMY MONTECCHIO
69076 A.S. BORGO PACE
952033 A.S.D. CESANE
951905 U.S.D. FURLO
951554 A.S.D. GALLO FOOTBALL
936158 A.S.D. OLIMPYA VILLA PALOMBARA
955012 A.S.D. PIEVE DI CAGNA
700572 A.S.D. PIOBBICO 90
919710 A.S.D. POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI
953931 A.S.D. POLISPORTIVA BOTTEGA SSD
954810 SSDARL SAMMARTINESE NEXT GEN
949763 A.S.D. SAN SILVESTRO
68628 S.S. SCHIETI
71655 A.S. TORRE
935703 A.S.D. VALFOGLIA

Girone B

910979 A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E.
71279 A.D.C. BABBUCCE
962250 CASA 33
59072 CORINALDO CALCIO F.C. ASD
963274 FANO CALCIO S.S.D. A R.L.
962997 MAROTTA MAROSO MONDOLFO
700347 G.S. NOVILARA CALCIO
952136 A.S.D. NUOVA BEDOSTI
700228 A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA
916085 A.S.D. REAL CASEBRUCIATE W.FIRE
949432 A.S.D. REAL METAURO 2018
955014 A.S.D. REAL PORTO SENIGALLIA
962320 REAL VALLONE A.S.D.
945744 S.S.D. TRE PONTI SRL
921236 A.S.D. VIRTUS CASTELVECCHIO 1984

Delegazione Provinciale ANCONA

Girone C

947278 A.S.D. ALBACINA 1972
921190 A.S.D. ATLETICO 2008
60248 U.S. CAMERATESE A.S.D.
938204 A.S.D. FABRIANO
922794 JUNIOR OSIMANA
917163 U.S. JUNIORJESINA LIBERTAS ASD
949722 A.S.D. L.EUROPA LUCIANO BOCCHINI
951379 A.S.D. MAIOLATI UNITED
68629 POL. POGGIO S.MARCELLO A.S.D.
952047 A.D. POL. SERRA VOLANTE
962896 POLVERIGI CALCIO
945264 A.S.D. REAL SASSOFERRATO
962194 U.S. SPES JESI
930920 A.S.D. URBANITAS APIRO
63495 A.S.D. VALLE DEL GIANO

Girone D

962237 AMATORI PORTO POTENZA
955312 S.S.D. AMATORI STESE 2007 SRL
71836 A.S.D. ATLETICO ANCONA 1983
947201 A.S.D. ATLETICO CONERO
700590 A.P.D. COLLE 2006
962238 EQUIPE CALCIO
932678 A.S.D. JUNIORCALCIOANCONA
80013 A.S.D. MONTECOSARO
916298 A.C.D. MORROVALLE
952048 A.S.D. NUOVA AQUILA
204948 A.S.D. PONTEROSSO CALCIO
963144 SPLENDORVITT LORETO A.S.D
951553 A.S.D. UNION PICENA
938228 A.S.D. VEREGRENSE CALCIO
700068 A.S.D. VIS CIVITANOVA

Delegazione Provinciale MACERATA

Girone E

922707 ABBADIENSE
916134 A.S.D. AMATORI CALCIO APPIGNANO
962248 CARIMA CALCIO A.S.D.
912467 S.G.C. CORRIDONIENSE
922710 ELITE TOLENTINO S.S.D.R.L
947630 A.S.D. GIOVANILE NICOLO CESELLI
962224 JUNIOR MONTEMILONE
962897 PETRIOLESE CALCIO
962067 POL. FALERIO
962053 POL. KAIROS 3 MONTI
42860 P.G.S. ROBUR A.S.D.
945846 A.S.D. S.C. SERVIGLIANO
919562 ASR SAN GINESIO CALCIO
932918 A.S.D. SFORZACOSTA 2010
962405 VISSO-ALTONERA CALCIO1970

Delegazione Provinciale FERMO

Girone F

962060 AMATORI SAN GIORGIO
935626 C.S. BORGO ROSSELLI A.S.D.
69883 A.S.D. CAMPIGLIONE CALCIO
962950 G.S.A. LE DUE PALME
650727 POL. GROTTSE A.S.D.
955016 A.S.D. LA ROBBIA
949606 A.S.D. LAPEDONESE
937913 A.S.D. MAGLIANO CALCIO 2013
954013 A.S.D. MONTELPARO
963318 MONTEPACINI MOLINI GIROLA
963314 POL. PETRUS
951552 A.S.D. POLISPORTIVA ALTIDONA
963319 REAL PORTO SANTELPIDIO 24
206460 POL.D. SPES VALDASO 1993
65031 A.S. TORRESE CALCIO

Delegazione Provinciale ASCOLI PICENO

Girone G

954008 A.S.D. AMANDOLA CALCIO
953218 A.S.D. APPIGNANO 2020
952172 A.S.D. ATLETICO SAN BEACH 2019
72908 POL. CAMPOFILONE
58339 POL. CARASSAI
949669 A.S.D. COLLISPORTVILLAGE
949720 A.S.D. MICIO UNITED
72906 S.S.D. MONTICELLI CALCIO S.R.L.
205335 SSDARL POLISPORTIVA BORGOSOLESTA
71427 A.S.D. POLISPORTIVA COSSINEA
947593 A.S.D. POLISPORTIVA FORCESE
910308 A.S.D. PORTA ROMANA
963093 PORTO DASCOLI CITY F.C.
81860 A.S.D. PRO CALCIO ASCOLI
71434 A.S.D. ROCCAFLUVIONE

AFFILIAZIONI

La F.I.G.C. ha ratificato la seguente domanda:
matr. 963114 FUTSAL COMUNANZA A.S.D.

Comunanza (AP)

MUTAMENTO DENOMINAZIONE SOCIALE

La F.I.G.C. ha ratificato le seguenti domande:

da 952047 A.D. POL. SERRA SANT'ABBONDIO
a 952047 A.D. POL. SERRA VOLANTE

Serra Sant'Abbondio (PU)
Serra Sant'Abbondio (PU)

SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato il seguente calciatore a decorrere dal **05.09.2024**:

Matricola	Calciatore	Nascita	Matricola	Società
4934240	BALLONI LUCA	04.02.1997	58343	U.S. TRODICA CALCIO ASD

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato il seguente calciatore a decorrere dal **12.09.2024**:

Matricola	Calciatore	Nascita	Matricola	Società
7058538	CORRADO EDOARDO	21.08.2006	700349	AP AURORA TREIA

APERTURA ISCRIZIONI CAMPIONATO

Si comunica che sono da **giovedì 5 settembre a mercoledì 18 settembre 2024** sono aperte le iscrizioni, che dovranno essere effettuate con le consuete modalità on line, ai seguenti campionati:

- **Under 17 Femminile**
- **Under 15 Femminile**

INIZIO ATTIVITÀ PROVINCIALE

Si comunica che l'inizio delle provinciali:

22.09.2024 Campionati "Allievi" e "Giovanssimi"

06.10.2024 Campionato di 3^a Categoria – Campionato Juniores Provinciale

IBAN COMITATO REGIONALE MARCHE

Si ricorda che l'IBAN del Comitato Regionale Marche per effettuare tutti i versamenti è il seguente:

IBAN: IT81E010050260000000008868

BNL ANCONA – CORSO STAMIRA

Beneficiario: Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.

DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE 2024/2025

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, nella riunione del 3 luglio 2024, ha deciso le date di inizio dei seguenti campionati:

Domenica	22 SETTEMBRE 2024	CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA JUNIORES REGIONALE COPPA MARCHE TERZA CATEGORIA CAMPIONATI ALLIEVI U17 e GIOVANISSIMI U15
	6 OTTOBRE 2024	CAMPIONATO TERZA CATEGORIA CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES U19 CAMPIONATI ALLIEVI U17 e GIOVANISSIMI U15 Seconde squadre
	Da Definire	CAMPIONATO E COPPA ECCELLENZA FEMMINILE

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

SECONDA CATEGORIA

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

ANTICIPO INIZIO GARA e VARIAZIONE CAMPO

Visti gli accordi societari, si dispone che la gara **PIANDIROSE - CUCCURANO**, campionato Seconda categoria gir. "B", 1^a giornata di andata, in programma sabato 21/09/2024 alle ore 15:30, venga **ANTICIPATA alle ore 14:30 e DISPUTATA c/o il campo "Del Curto" di Fano**, stessa data.

La Sezione A.I.A., al pari delle suddette Società, deve prendere nota della variazione

PROGRAMMA GARE

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CA GALLO	VALFOGLIA TAVOLETO	A	21/09/2024 15:30	434 COMUNALE CA' GALLO	MONTECALVO IN FOGLIA	VIA CA'LEO LOC. CA' GALLO
CANTIANO CALCIO	VIS CANAVACCIO 2008	A	21/09/2024 15:00	392 COMUNALE "CAMPO N. 1"	CANTIANO	STR. PER CHIASERNA
FRONTONESE	VADESE CALCIO	A	21/09/2024 15:00	416 COMUNALE "M.FIORANI"	FRONTONE	VIA DEL MARE
PIANDIMELETO	CASININA CALCIO	A	21/09/2024 15:30	386 COMUNALE	BELFORTE ALL'ISAURO	VIA TOSCANA
POLE CALCIO	MONTELABBATE	A	21/09/2024 14:30	7134 COMUNALE SINTETICO	ACQUALAGNA	VIA GAMBA
SANTANGIOLESE	AVIS SASSOCORVARO	A	21/09/2024 15:30	476 COMUNALE "A.CECCARINI"	SANT'ANGELO IN VADO	VIA CIRCONVALLAZIONE
VIGOR SAN SISTO	DURANTINA SANTA CECILIA	A	21/09/2024 15:30	486 PARROCCHIALE CAPRAZZINO	SASSOCORVARO	VIA DEL MULINO
CARPEGNA	OLIMPIA	A	22/09/2024 15:30	394 COMUNALE "CAV.EROS BELFORTINI"	CARPEGNA	VIA RIO MAGGIO

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARZILLA	REAL MOMBAROCCIO A.S.D.	A	21/09/2024 14:30	7081 COMUNALE "S.MARIA DELL'ARZILLA"	PESARO	STR. S.MARIA DELL'ARZILLA
ATLETICO RIVER URBINELLI	VF ADRIATICO	A	21/09/2024 15:30	461 COMUNALE "G.MAGRINI" PESARO	PESARO	VIA MONTECATRIA - B.GO S.MARIA
GRADARA CALCIO	MAROTTA MAROSO MONDOLFO	A	21/09/2024 15:30	420 STADIO COMUNALE GRADARA	GRADARA	VIA S.GIOVANNI IN MARGINANO
HELLAS PESARO	VILLA CECCOLINI CALCIO	A	21/09/2024 15:30	439 COMUNALE	MONTELABBATE	VIA BRANCA
IES S. VENERANDA A.S.D.	DELLA ROVERE CALCIO	A	21/09/2024 15:30	6054 SANTA VENERANDA	PESARO	STRADA PANTANO CASTAGNI
ISOLA DI FANO	U.S. FORTUNA FANO	A	21/09/2024 15:30	7030 COM."VERTUNNO" ISOLA DI FANO	FOSSOMBRONE	VIA MOLINI LOC. ISOLA DI FANO
MAROTTESE ARCOBALENO	PONTESASSO A.S.D.	A	21/09/2024 15:30	478 COMUNALE	SAN COSTANZO	VIA FILIPPINI
PIANDIROSE	CUCCURANO	A	21/09/2024 14:30	405 COMUNALE "V.DEL CURTO"	FANO	VIA B.CROCE EX VALLATO

ALLIEVI UNDER 17

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

ANTICIPO INIZIO GARA

Si dispone che la gara **FALCO ACQUALAGNA – LMV URBINO CALCIO**, campionato Allievi U17 gir. "1", 2ª giornata di andata, in programma domenica 29/09/2024 alle ore 14:30, venga **ANTICIPATA alle ore 10:00**, stessa data e stesso campo.

La Sezione A.I.A., al pari delle suddette Società, deve prendere nota della variazione

PROGRAMMA GARE

GIRONE 1 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LMV URBINO CALCIO	NUOVA ALTOFOGLIA	A	21/09/2024 17:30	504 COMUNALE "VAREA"	URBINO	VIA PABLO NERUDA SNC
URBANIA CALCIO	VALFOGLIA	A	21/09/2024 18:00	7060 COMUNALE SUPPLEMENTARE	URBANIA	VIA CAMPO SPORTIVO
VADESE CALCIO	FALCO ACQUALAGNA	A	22/09/2024 10:00	477 COMUNALE SUPPLEMENTARE	SANT'ANGELO IN VADO	VIA CIRCONVALLAZIONE

GIRONE 2 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GABICCE - GRADARA	VISMARA 2008	A	21/09/2024 16:00	7076 CAMPO 2 PONTE TAVOLLO	GABICCE MARE	VIA ALDO MORO
FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD	K SPORT MONTECCHIO GALLO	A	22/09/2024 11:00	6055 SUPPLEMENTARE S.VENERANDA	PESARO	STRADA PANTANO CASTAGNI
MURAGLIA S.S.D. A R.L.	VILLA S.MARTINO	A	22/09/2024 11:00	456 COMUNALE MURAGLIA	PESARO	VIA GARRONE

GIRONE 3 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARZILLA	C.S.I.DELFINO FANO	A	21/09/2024 18:30	7081 COMUNALE "S.MARIA DELL'ARZILLA"	PESARO	STR. S.MARIA DELL'ARZILLA
GIOVANE SANTORSO	U.S. FORTUNA FANO	A	21/09/2024 15:30	400 COMUNALE "CAMPO N.1 BELLOCCHI"	FANO	VIA I STRADA
VF ADRIATICO	MAROTTA MAROSO MONDOLFO	A	22/09/2024 11:00	454 PARROCCHIALE "LORETO"	PESARO	VIA FLAMINIA

GIRONE 4 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI	UNIONE CALCIO PERGOLESE	A	21/09/2024 15:00	390 COMUNALE ACQUAVIVA	CAGLI	LOCALITA' ACQUAVIVA DI CAGLI
DELLA ROVERE CALCIO	U.S. FERMIGNANESE 1923	A	22/09/2024 10:00	429 COMUNALE S.MICHELE AL FIUME	MONDAVIO	VIA LORETO
REAL METAURO 2018	FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL	A	22/09/2024 10:30	396 COMUNALE "AMATI" LUCREZIA	CARTOCETO	VIA NAZARIO SAURO

GIOVANISSIMI UNDER 15

RECAPITI

Il Dirigente responsabile della società Nuova Altofoglia è il sig. Paolo Feduzzi.
Si allega il file aggiornato.

PROGRAMMA GARE

GIRONE 1 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NUOVA ALTOFOGLIA	VADESE CALCIO	A	22/09/2024 10:30	422 COMUNALE	MACERATA FELTRIA	VIA PIEVE
URBANIA CALCIO	AUDAX CALCIO PIOBBICO	A	22/09/2024 10:45	7060 COMUNALE SUPPLEMENTARE	URBANIA	VIA CAMPO SPORTIVO

GIRONE 2 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VILLA S.MARTINO	LMV URBINO CALCIO	A	22/09/2024 11:00	458 COMUNALE VILLA S.MARTINO	PESARO	VIA TOGLIATTI
VISMARA 2008	GABICCE - GRADARA	A	22/09/2024 10:30	439 COMUNALE	MONTELABBATE	VIA BRANCA

GIRONE 3 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
U.S. FORTUNA FANO	ARZILLA	A	21/09/2024 15:30	7005 CARISSIMI	FANO	VIA FANELLA 186
GIOVANE SANTORSO	FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD	A	22/09/2024 10:00	402 COMUNALE "MONTESI"	FANO	VIA SONCINO
VF ADRIATICO	MURAGLIA S.S.D. A R.L.	A	22/09/2024 09:00	454 PARROCCHIALE "LORETO"	PESARO	VIA FLAMINIA

GIRONE 4 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MAROTTESE ARCOBALENO	MAROTTA MAROSO MONDOLFO	A	21/09/2024 15:30	7007 COMUNALE PONTE SASSO	FANO	VIA LAGO DI COSTANZA 7
FANO CALCIO S.S.D. A R.L.	DELLA ROVERE CALCIO	A	22/09/2024 10:30	399 STADIO "R.MANCINI"	FANO	VIA METAURO

GIRONE 5 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL	UNIONE CALCIO PERGOLESE	A	21/09/2024 15:00	7068 SUPPLEMENTARE SINTETICO	FOSSOMBRONE	PIAZZALE GRANDE TORINO
U.S. FERMIGNANESE 1923	REAL METAURO 2018	A	21/09/2024 16:30	412 COMUNALE SUPPLEMENTARE	FERMIGNANO	VIA COSTA

ATTIVITÀ DI BASE

ATTIVITÀ DI BASE – FASE AUTUNNALE STAGIONE SPORTIVA 2024-2025

Di seguito si riportano i gironi dei tornei:

4Z ESORD.TI A 9 2°ANNO PESARO AUT

GIRONE A

48030 POL. AVIS SASSOCORVARO
936186 A.S.D. NUOVA ALTOFOGLIA
34550 S.S. OLIMPIA
16390 A.S.D. URBANIA CALCIO
53940 A.S.D. VADESE CALCIO
935703 A.S.D. VALFOGLIA

GIRONE B

19250 F.C. FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL
935627 A.S.D. LMV URBINO CALCIO
919710 A.S.D. POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI
181928 sq.B U.S. FERMIGNANESE 192SQ.B
922637 U.S. FERMIGNANESE 1923
954915 A.S.D. UNIONE CALCIO PERGOLESE

GIRONE C

962304 FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD
915606 A.S.D. GABICCE - GRADARA
173268 sq.B K SPORT MONTECCHIO GASQ.B
174221 sq.B MURAGLIA S.S.D. A R.LSQ.B
159904 sq.B VILLA S.MARTINO SQ.B
168774 sq.B VIS PESARO DAL 1898 SSQ.B

GIRONE D

932898 A.S.D. K SPORT MONTECCHIO GALLO
33040 G.S. MURAGLIA S.S.D. A R.L.
962982 VF ADRIATICO
58341 A.S.D. VILLA S.MARTINO
61487 VIS PESARO DAL 1898 SRL
920599 POL.D. VISMARA 2008

GIRONE E

67315 C.S.I.DELFINO FANO
930142 A.S.D. DELLA ROVERE CALCIO
953098 A.S.D. GIOVANE SANTORSO
177463 sq.B GIOVANE SANTORSO SQ.B
962997 MAROTTA MAROSO MONDOLFO
949432 A.S.D. REAL METAURO 2018
922701 U.S. FORTUNA FANO

4U ESORD.TI A 9 1°ANNO PESARO AUT

GIRONE A

19250 F.C. FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL
935627 A.S.D. LMV URBINO CALCIO
936186 A.S.D. NUOVA ALTOFOGLIA
181928 sq.B U.S. FERMIGNANESE 192SQ.B
922637 U.S. FERMIGNANESE 1923
16390 A.S.D. URBANIA CALCIO
935703 A.S.D. VALFOGLIA

GIRONE B

962304 FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD
915606 A.S.D. GABICCE - GRADARA
932898 A.S.D. K SPORT MONTECCHIO GALLO
33040 G.S. MURAGLIA S.S.D. A R.L.
58341 A.S.D. VILLA S.MARTINO
61487 VIS PESARO DAL 1898 SRL
920599 POL.D. VISMARA 2008

GIRONE C

180108 sq.B C.S.I.DELFINO FANO SQ.B
177463 sq.B GIOVANE SANTORSO SQ.B
173268 sq.B K SPORT MONTECCHIO GASQ.B
922701 U.S. FORTUNA FANO
962982 VF ADRIATICO
159904 sq.B VILLA S.MARTINO SQ.B

GIRONE D

67315 C.S.I.DELFINO FANO
930142 A.S.D. DELLA ROVERE CALCIO
953098 A.S.D. GIOVANE SANTORSO
962997 MAROTTA MAROSO MONDOLFO
949432 A.S.D. REAL METAURO 2018
945744 S.S.D. TRE PONTI SRL
954915 A.S.D. UNIONE CALCIO PERGOLESE

E4 ESORD.TI MISTI A 9 PESARO AUT.

GIRONE A

68085 U.P. ARZILLA
4100 A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO
952820 A.S.D. MAROTTESE ARCOBALENO
934476 A.S.D. MONTE PORZIO CALCIO
919710 A.S.D. POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI
46180 U.S. SAN COSTANZO ASD

R4 PULCINI A 7 2° ANNO PESARO AUT

GIRONE A

48030 POL. AVIS SASSOCORVARO
917667 A.S.D. CARPEGNA
936186 A.S.D. NUOVA ALTOFOGLIA
34550 S.S. OLIMPIA
16390 A.S.D. URBANIA CALCIO
53940 A.S.D. VADESE CALCIO

GIRONE B

19250 F.C. FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL
173268 sq.B K SPORT MONTECCHIO GASQ.B
935627 A.S.D. LMV URBINO CALCIO
181928 sq.B U.S. FERMIGNANESE 192SQ.B
922637 U.S. FERMIGNANESE 1923
165844 sq.B URBANIA CALCIO SQ.B

GIRONE C

962304 FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD
915606 A.S.D. GABICCE - GRADARA
932898 A.S.D. K SPORT MONTECCHIO GALLO
33040 G.S. MURAGLIA S.S.D. A R.L.
58341 A.S.D. VILLA S.MARTINO
61487 VIS PESARO DAL 1898 SRL

GIRONE D

953098 A.S.D. GIOVANE SANTORSO
174221 sq.B MURAGLIA S.S.D. A R.LSQ.B
922701 U.S. FORTUNA FANO
962982 VF ADRIATICO
159904 sq.B VILLA S.MARTINO SQ.B
920599 POL.D. VISMARA 2008

GIRONE E

67315 C.S.I.DELFINO FANO
930142 A.S.D. DELLA ROVERE CALCIO
160241 sq.B DELLA ROVERE CALCIO SQ.B
962997 MAROTTA MAROSO MONDOLFO
949432 A.S.D. REAL METAURO 2018
945744 S.S.D. TRE PONTI SRL

/B PULCINI 9 anni a7 AUTUNNO -PU-

GIRONE A

19250 F.C. FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL
935627 A.S.D. LMV URBINO CALCIO
181928 sq.B U.S. FERMIGNANESE 192SQ.B
922637 U.S. FERMIGNANESE 1923
16390 A.S.D. URBANIA CALCIO
53940 A.S.D. VADESE CALCIO

GIRONE B

955254 SSDARL ACADEMY MONTECCHIO
952226 A.S.D. ACADEMY VIS PESARO
915606 A.S.D. GABICCE - GRADARA
33040 G.S. MURAGLIA S.S.D. A R.L.
922701 U.S. FORTUNA FANO
58341 A.S.D. VILLA S.MARTINO

GIRONE C

180058 sq.B ACADEMY MONTECCHIO SQ.B
175797 sq.B ACADEMY VIS PESARO SQ.B
174221 sq.B MURAGLIA S.S.D. A R.LSQ.B
962982 VF ADRIATICO
159904 sq.B VILLA S.MARTINO SQ.B
920599 POL.D. VISMARA 2008

GIRONE D

67315 C.S.I.DELFINO FANO
930142 A.S.D. DELLA ROVERE CALCIO
953098 A.S.D. GIOVANE SANTORSO
962997 MAROTTA MAROSO MONDOLFO
949432 A.S.D. REAL METAURO 2018
945744 S.S.D. TRE PONTI SRL

/A PULCINI 9-10anni a7 AUTUNNO-PU

GIRONE A

4100 A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO
919710 A.S.D. POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI
178644 sq.B POL.CAGLI SPORT ASSOCSQ.B
954915 A.S.D. UNIONE CALCIO PERGOLESE
935703 A.S.D. VALFOGLIA

GIRONE B

68085 U.P. ARZILLA
952820 A.S.D. MAROTTESE ARCOBALENO
934476 A.S.D. MONTE PORZIO CALCIO
46180 U.S. SAN COSTANZO ASD

U/ PRIMI CALCI 8anni 5v5 AUT.-PU-

GIRONE A

917667 A.S.D. CARPEGNA
936186 A.S.D. NUOVA ALTOFOGLIA
34550 S.S. OLIMPIA
53940 A.S.D. VADESE CALCIO

GIRONE B

48030 POL. AVIS SASSOCORVARO
19250 F.C. FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL
932898 A.S.D. K SPORT MONTECCHIO GALLO
935627 A.S.D. LMV URBINO CALCIO

GIRONE C

952226 A.S.D. ACADEMY VIS PESARO
915606 A.S.D. GABICCE - GRADARA
33040 G.S. MURAGLIA S.S.D. A R.L.
58341 A.S.D. VILLA S.MARTINO

GIRONE D

67315 C.S.I.DELFINO FANO
962304 FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD
953098 A.S.D. GIOVANE SANTORSO
962982 VF ADRIATICO

GIRONE E

930142 A.S.D. DELLA ROVERE CALCIO
962997 MAROTTA MAROSO MONDOLFO
949432 A.S.D. REAL METAURO 2018
945744 S.S.D. TRE PONTI SRL

V/ PRIMI CALCII 7anni 4v4 AUT.-PU-

GIRONE A

930142 A.S.D. DELLA ROVERE CALCIO
912771 U.S. FOSSOMBRONE CALCIO
935627 A.S.D. LMV URBINO CALCIO
949432 A.S.D. REAL METAURO 2018

GIRONE B

952226 A.S.D. ACADEMY VIS PESARO
915606 A.S.D. GABICCE - GRADARA
33040 G.S. MURAGLIA S.S.D. A R.L.
58341 A.S.D. VILLA S.MARTINO
920599 POL.D. VISMARA 2008

GIRONE C

67315 C.S.I. DELFINO FANO
953098 A.S.D. GIOVANE SANTORSO
962997 MAROTTA MAROSO MONDOLFO
945744 S.S.D. TRE PONTI SRL

/C PRIMI CALCII 7-8anni a5 AUT.-PU

GIRONE A

62247 U.S. LAURENTINA 1974
952820 A.S.D. MAROTTESE ARCOBALENO
919710 A.S.D. POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI
922701 U.S. FORTUNA FANO
954915 A.S.D. UNIONE CALCIO PERGOLESE

GIRONE B

68085 U.P. ARZILLA
922637 U.S. FERMIGNANESE 1923
16390 A.S.D. URBANIA CALCIO
935703 A.S.D. VALFOGLIA

TORNEI AUTUNNALI ATTIVITÀ DI BASE CALCIO A CINQUE

Si comunica che sono **aperte** le domande di iscrizione ai tornei in epigrafe, DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ ON LINE attraverso l' "**Area Società**" presente nel sito ufficiale della LND (www.lnd.it), dovranno essere trasmesse online a mezzo **firma elettronica**, entro e non oltre il giorno:

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2024, ORE 19:00

/5 ESORDIENTI CALCIO A 5
-5 PULCINI CALCIO A 5

MODALITÀ OPERATIVE DI ISCRIZIONE

La **modulistica** debitamente compilata on-line, deve essere **obbligatoriamente trasmessa** (timbrata e firmata dal Presidente della Società) a mezzo firma elettronica allegandovi il bonifico attestante il versamento della quota di iscrizione così come risulta dalla pagina di riepilogo dei costi.

RIUNIONE PROGRAMMATICA ATTIVITÀ DI BASE E GIOVANILE DI CALCIO A 11 – CALCIO A 5 E FEMMINILE

Il giorno 13 SETTEMBRE 2024 alle ore 17:30 c/o la sala della Cooperativa TrePonti in via Chiaruccia n.16 di Fano, si è tenuta la riunione programmatica rivolta ai Dirigenti Responsabili e ai Responsabili Tecnici delle Società che intendono partecipare ai Tornei dell'Attività di Base (categorie Piccoli Amici – Primi Calci-Pulcini – Esordienti) e Giovanile.

Dopo i saluti del Delegato provinciale Cav. Uff. Pasquale Mormile e del Consigliere regionale Mosè Mughetti, hanno relazionato sui temi all'ordine del giorno il Coordinatore Federale Regionale SGS Prof. Floriano Marziali e il Responsabile Tecnico Regionale dello Sviluppo Prof. Massimo Schena. Sono intervenuti successivamente il Delegato dell'Attività provinciale scolastica Prof. Sauro Saudelli e il Vice Presidente AIAC Marco Lazzari.

Presenti inoltre alla riunione: il Consigliere regionale Euro Salvoni, il Delegato regionale Calcio Femminile Matteo Marinelli, i Collaboratori Territoriali Nicola Baldelli e Michele Bozzetto, l'impiegata Dott.ssa Arianna Faroni, il Segretario Stefano Verardo e i componenti della Delegazione.

Alla riunione sono risultati presenti (in rosso gli assenti):

SOCIETÀ CALCIO A 11	DIRIGENTE RESPONSABILE	RESPONSABILE TECNICO	ALTRI DIRIGENTI
SSDARL ACADEMY MONTECCHIO	PITTA RAFFAELE	VENERANDI ELENA	
A.S.D. ACADEMY VIS PESARO	FACONDINI MARIO	GIORGINI GIACOMO	
A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E.			
U.P. ARZILLA	RENZI STEFANO	BOZZETTO MICHELE	
A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO	BARTOLUCCI LORENZO	PRUSCINI ANTONIO	
POL. AVIS SASSOCORVARO	RAFFAELLI SIMONE	PAZZAGLIA MATTEO	
C.S.I. DELFINO FANO	COLONNA GUIDO	PICCINI LUCA	

A.S.D. CARPEGNA	TIGLI ELENIA	DUCCI ADLER	
A.S.D. CENTRO SPORTIVO SUASA			
A.S.D. DELLA ROVERE CALCIO	TANFANI SIMONE	BALDELLI NICOLA	
U.S.D. FALCO ACQUALAGNA	POGGIASPALLA ROBERTINO	ROSATI MASSIMO	
FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD	MESSINA ROSARIO	BELLAZZECCA ANDREA	UGOLINI EUGENIO
F.C. FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL	MARONGIU LUCA	MEA MARCO	
U.S. FOSSOMBRONE CALCIO	SAVINI GIOVANNI		
A.S.D. GABICCE - GRADARA	MARCHETTI FRANCESCO	MENDO ENRICO	
A.S.D. GIOVANE SANTORSO	FELIGIOTTI ANGELO	SEBASTIANELLI SILVER	MORBIDELLI EFREM
A.S.D. K SPORT MONTECCHIO GALLO	VICHI MAURO	DE GABRIELE DANIELE	
U.S.D. LAURENTINA 1974	CONTI MARCO	DE ANGELIS MICHELE	
A.S.D. LMV URBINO CALCIO	FRATERNALE FRANCESCO	CRESPI ANTONIO	
MAROTTA MAROSO MONDOLFO	PAOLINI SIMONE	OLIVI LAMBERTO	
A.S.D. MAROTTESE ARCOBALENO	ZOCCHI GIUSEPPE	SPINELLI GIOVANNI	GIAMBARTOLOMEI ANDREA
A.S.D. MONTE PORZIO CALCIO	SORA LUCA	SPADONI ANDREA	CATTALANI FABIO – VESCIOLI DENIS
G.S. MURAGLIA S.S.D. A R.L.	RICCI ALIOSCIA	ROMANO ALESSANDRO	
A.S.D. NUOVA ALTOFOGLIA	BRUGNETTINI MASSIMO	CECCAROLI GABRIELE	
S.S. OLIMPIA	PENSERINI MARCO	MADONIA MARIO	
A.S.D. POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI	GAZZETTA ALDO	LAZZARI MARCO	
A.S.D. REAL METAURO 2018	CALDERONI FRANCO	BARTOLUCCI CRISTIANO	
U.S. S. COSTANZO	MANCINI MAURO	D'ANGELO GIOVANNI	
S.S.D. TRE PONTI SRL	GIOVANELLI DIEGO	MANUELLI OMAR	
U.S. FERMIGNANESE 1923	GEUSA LUCA	RIGHI EGIZIANO	
U.S. FORTUNA FANO	CLINI FRANCO	FABBROCILE RAFFAELE	
A.S.D. UNIONE CALCIO PERGOLESE	GABRIELLI CARLO	ROSSI ROBERTO	
A.S.D. URBANIA CALCIO	CATANI ANNALISA	CALVARESI GIACOMO	BEDINI LEOPOLDO
A.S.D. VADESE CALCIO	SANTI MARCO	MACIARONI MARCO	
A.S.D. VALFOGLIA	CHIARETTI EMANUELE	CAPURRO JACOPO	
A.S.D. VF ADRIATICO	LAZZARI FLAVIO	SILVERII GIAMPIERO	
A.S.D. VILLA S. MARTINO	PEZZANI MARCO	RIDOLFI STEFANO	GENTILE GIANFRANCO
VIS PESARO DAL 1898 SRL	VALENTI GIULIO	ALACQUA DEVIN	LUNADEI MATTIA
POL.D. VISMARA 2008	BRANCORSINI GILBERTO	DOMINICI LUCA	

SOCIETÀ C5	DIRIGENTE RESPONSABILE	RESPONSABILE TECNICO	ALTRI DIRIGENTI
A.S.D. AMICI DEL CENTROSOCIO SP.	SORRENTINO ROBERTA	DI TOMMASO GIOVANNI	
A.S. BULDOG T.N.T. LUCREZIA	SANTINELLI LUIGI	ZENOBI FILIPPO	CANTARINI RICCARDO
SSDARL ITALSERVICE C5	FRONTINO LUCIO NICOLA	MASCARUCCI FABRIZIO	
A.S.D. SPECIAL ONE SPORTING CLUB	ZAFFINI PIETRO	MONTI FILIPPO	
S.S.D. SPORTFLY ARL	BARATTINI JACOPO	EMANUELLI ALBERTO	
U.S. TAVERNELLE	SAMBUCHI GIANNI	CONTI FILIPPO	

DISPONIBILITÀ RAGGRUPPAMENTI PRIMI CALCI

In riferimento ai Tornei autunnali Primi calci si trasmette in allegato al presente comunicato ufficiale il modulo di **disponibilità per ospitare i raggruppamenti** che dovrà essere inviato per email all'indirizzo attivabase.pesaro@Ind.it **tassativamente entro e non oltre GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2024.**

Ogni società, **per ogni squadra iscritta a tali tornei**, dovrà inviare un modulo indicando **almeno 4 date di disponibilità** del proprio impianto di gioco.

Nel caso in cui in alcune date non sarà presente un numero adeguato di disponibilità rispetto ai raggruppamenti, o venisse indicata da alcune società la disponibilità di un numero di date minore a quanto richiesto, si opererà d'ufficio.

LISTE NOMINATIVE BLOCCATE ATTIVITÀ DI BASE

Le liste nominative bloccate relative ad ogni squadra iscritta ai Tornei Autunnali dell'Attività di Base devono essere inviate alla scrivente Delegazione Provinciale all'indirizzo e-mail attivabase.pesaro@Ind.it tassativamente **entro e non oltre LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2024.**

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 28 – RIUNIONE DEL 3 settembre 2024

Procedimento n. 1/ 2024-2025

Decisione n. 1/TFT 2024-2025

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vice-Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente Segretario f.f.

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti - Componente

nella riunione del 3 settembre 2024 in relazione al ricorso della società A.S. Jesina Srl ha emesso la seguente decisione.

FATTO

Con ricorso del 12 agosto 2024 la società A.S. Jesina Srl, (di seguito per brevità Jesina) ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale il Comitato Regionale Marche, la Lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la società Alma Juventus Fano 1906 srl (di seguito per brevità Fano) per ottenere:

a) in via cautelare, la sospensione del C.U. n. 11 del 31 luglio 2024, nella parte in cui ha inserito il Fano nell'organico del Campionato di Eccellenza 2024/2025;

b) sempre in via cautelare, la sospensione delle gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione del Comitato Marche o comunque di quelle del Fano e della Jesina;

c) in via principale, l'annullamento del citato C.U. n. 11 del 31 luglio 2024, nella parte in cui ha inserito il Fano nell'organico del Campionato di Eccellenza 2024/2025, ordinando al CR Marche l'integrazione del medesimo organico con la Jesina;

d) in ogni caso, disporre l'inserimento in sovrannumero della Jesina al Campionato di Eccellenza 2024/2025.

La Jesina nel suo ricorso lamenta:

1) la mancata evasione della istanza di accesso agli atti dalla stessa società inoltrata al Comitato Regionale Marche in data 31 luglio 2024;

2) la violazione del C.U. n. 4 del 4 luglio 2024, dell'art. 3 dello statuto del Coni e dell'art. 19 delle N.O.I.F. in materia di disponibilità del campo di giuoco;

3) l'invalidità della delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Marche in merito alla ammissione del Fano in Eccellenza;

4) - 5) l'inosservanza, da parte del Fano, del C.U. n. 4 del 4 luglio 2024 del C.R. Marche in materia di ammissione ai campionati per la mancata regolarizzazione delle pendenze nei confronti dei tesserati e per impossibilità di indicare il campo di giuoco nel secondo termine del 29 luglio 2024.

A sostegno del ricorso la Jesina ha prodotto la copia dei C.U. n. 11/2024, n. 4/2024, n. 9/2024, n. 12/2024 del C.R. Marche, del C.U. n. 152 del 24/6/2024 del Dipartimento Interregionale della LND, due mappe, la visura CCIAA della società Alma Juventus Fano, la documentazione attestante l'utilizzo degli stadi Diana e di Fermignano, alcuni articoli di stampa, l'istanza di accesso agli atti del 31 luglio 2024, la risposta del C.R. Marche del 12 agosto 2024 e la determinazione n. 1654 del 02/08/2024 del Comune di Fano.

In data 14 agosto 2024 il Tribunale ha fissato la discussione del ricorso e della istanza cautelare per il giorno 2 settembre 2024 ore 17.00, data della prima camera di consiglio utile del collegio, inviando la relativa comunicazione a tutte le parti.

Nella stessa data si è costituita in giudizio la società Alma Juventus Fano 1906 srl la quale ha chiesto che il ricorso della Jesina venisse dichiarato inammissibile ed improcedibile in quanto non è stato impugnato il C.U. n. 4 del 04/07/2024 del C.R. Marche nel quale è stato pubblicato l'elenco delle società aventi diritto alla iscrizione al Campionato di Eccellenza della stagione 2024/2025, società tra le quali è presente la Alma Juventus Fano 1906 srl.

Il Fano ha richiesto comunque che il ricorso venisse respinto in quanto infondato nel merito ed ha prodotto una copia del C.U. n. 4/2024 del C.R. Marche.

In data 29 agosto 2024 si è costituito in giudizio il Comitato Regionale Marche, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l'ecc.mo Tribunale Federale Territoriale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta:

- respingere le richieste cautelari avanzate da parte ricorrente, non sussistendo alcun fumus boni iuris ed alcun pregiudizio grave ed irreparabile, come richiesto dall'art. 96 del codice di giustizia sportiva;
- respingere in ogni caso il ricorso nel merito perché del tutto infondato in fatto e diritto.

Con vittoria di spese e compensi di legge”.

Il C.R. Marche ha prodotto numerosi documenti tra cui le varie comunicazioni intercorse con le parti, tra cui la lettera del 23 agosto 2024 del C.R. Marche inviata alla Jesina con la quale è stata trasmessa la documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti del 31 luglio 2024 e tutta la documentazione inerente l'iscrizione al campionato della società Alma Juventus Fano 1905 srl.

In base a tale documentazione il C.R. Marche ha chiesto la reiezione del ricorso e di tutte le istanze con lo stesso inoltrate in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In data 30 agosto 2024 l'avv. Fabrizio Duca per la Jesina ha inviato una memoria difensiva nella quale sono state ribadite con ulteriori argomentazioni le istanze e le richieste già esposte nel ricorso introduttivo.

Alla memoria sono stati allegati questi ulteriori documenti:

- 17) Pec 25/08/2024 richiesta documentazione al CR Marche;
- 18) Pec 23 agosto CR Marche in risposta ad istanza di accesso agli atti e relativi allegati;
- 18/bis) Pec 27 agosto CR Marche in risposta alla integrazione degli atti inoltrati in seguito alla istanza di accesso agli atti e relativi allegati;
- 19) Comunicazioni Come di Fano / Alma Juventus Fano;
- 20) Convenzione Comune di Fermignano / ASD Fermignano Calcio;
- 21) Vallesina TV “ *Alma Fano: il Sindaco di Fermignano coinvolge la Prefettura* “;
- 22) Resto del Carlino, 29 agosto 2024, “ *Alma Fano, gli ex giocatori diffidano il club.* “.

In pari data il Fano ha depositato due memorie difensive, una alle ore 21.34 ed una alle ore 23.00, scrivendo nel messaggio Pec dell'ultimo invio “ *la presente annulla e sostituisce la precedente pec.* “.

Nell'ultima memoria inviata il Fano ha argomentato più dettagliatamente le proprie difese, insistendo per la reiezione del ricorso e depositando numerosi documenti tra cui i C.U. n. 67/2023, 115/2023, 4/2024, 7/2024, 9/2024 e 11/2024, nonché la visura CCIAA della Jesina, la decisione n. 91/2017 del Collegio di Garanzia del CONI, la decisione della C.F.A SS. UU. n. 45/CFA-23/24, la Pec del C.R. Marche del 23-7-2024 destinata al Fano, la Pec del 26/7/2024 del Fano al C.R. Marche, la Concessione stadio del Fermignano e le spese documentate anticipate ed obbligazioni assunte per la stagione 2024/2025.

In questa memoria il Fano ha ribadito le richieste esposte nella memoria di costituzione, chiedendo anche la reiezione della istanza cautelare della Jesina ed eccependo per la prima volta la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente.

Alla udienza di discussione del 3 settembre 2024 hanno partecipato i legali delle parti, in presenza l'avv. Duca per la Jesina e gli avvocati Edoardo Chiacchio e Alessandro Gammieri per il Fano, e in collegamento da remoto, autorizzato dai colleghi presenti, gli avvocati Giancarlo Gentile e Letizia Mazzarelli per il C.R. Marche; tutti i legali hanno illustrato le proprie argomentazioni e ciascuno ha insistito nelle rispettive richieste e conclusioni come verbalizzato in atti.

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata nella memoria del 30 agosto 2024 dal Fano, il quale sostiene che la Jesina non avrebbe alcun diritto processuale in quanto il suo inserimento nella graduatoria di respescaggio costituirebbe una semplice aspettativa da poter esercitare solo ed esclusivamente nel caso in cui un club, avente diritto, sia stato escluso dall'organo federale competente a decidere sull'ammissione ai campionati.

Il Tribunale ritiene che tale eccezione sia tardiva in quanto non sollevata nella memoria di costituzione in giudizio, ma solo nella memoria difensiva del 30 agosto 2024.

In ogni caso il Tribunale ritiene che l'eccezione sia infondata in quanto la giurisprudenza in materia ha più volte affermato la legittimazione attiva del soggetto che può vantare una posizione speciale e qualificata rispetto al provvedimento autoritativo dal cui effetto deriverebbe l'ingiusta lesione della propria situazione giuridica.

Il Tribunale ritiene che la posizione della Jesina che nel C.U. n. 9 del 25-7-2024 risulta essere inserita nella Graduatoria per Completamento Organici 2024/2025 al secondo posto della categoria Eccellenza dopo la società ATLETICO CENTOBUCHI sia tale da legittimare il suo diritto a ricorrere contro il provvedimento qui impugnato, anche perché nel C.U. n. 11 del 31 luglio 2024 risulta essere stata inserita nell'organico Eccellenza la società ATLETICO CENTOBUCHI per cui l'eventuale esclusione del FANO in

conseguenza del ricorso in esame comporterebbe l'inserimento della JESINA nell'organico ECCELLENZA.

Pertanto sussiste un interesse non solo personale e diretto della Jesina alla proposizione del ricorso ma anche attuale e concreto dal quale può derivare una prospettiva di vantaggio per cui sussiste la legittimazione attiva in capo alla ricorrente.

In relazione al procedimento di accesso agli atti instaurato della Jesina, risulta documentato in atti che l'istanza è stata ritualmente accolta con l'invio – avvenuto in data 23 agosto 2024 - della documentazione, una volta scaduto il termine di legge di 10 giorni dalla obbligatoria comunicazione inviata alla contro-interessata società Alma Juventus Fano 1906 srl, documentazione che peraltro è stata depositata agli atti del procedimento dallo stesso C.R. Marche.

Pertanto in merito alla relativa istanza contenuta nel ricorso non deve essere assunto alcun provvedimento.

Per quanto riguarda le richieste istruttorie le stesse vanno respinte in quanto la documentazione prodotta in atti è sufficiente per emettere subito la decisione.

Nel merito del ricorso lo stesso risulta infondato in quanto la documentazione prodotta dimostra che il C.R. Marche ha agito con osservanza delle norme in materia.

Infatti debbono essere respinte in quanto non fondate tutte le eccezioni sollevate dalla Jesina, ovvero:

- a) necessità di indicare un impianto di gioco situato nel comune di appartenenza, ovvero quello di Jesi, mancata indicazione nei termini di un campo sportivo alternativo a quello di Fano, tardività dell'invio della richiesta di deroga ai sensi dell'art. 19, comma 4, NOIF, necessità che un impianto di gioco sia esclusivamente a disposizione di una unica società;
- b) illegittimità della convenzione stipulata con la società Fermignanese per l'utilizzo del campo sportivo di Fermignano;
- c) sussistenza di pendenze debitorie a carico del Fano;
- d) carenza di motivazione nella decisione del Consiglio direttivo del C.R. Marche.

Tali eccezioni vanno respinte in base alle seguenti motivazioni.

a) necessità di indicare un impianto di gioco situato nel comune di appartenenza, ovvero quello di Fano, mancata indicazione nei termini di un campo sportivo alternativo a quello di Fano, tardività dell'invio della richiesta di deroga ai sensi dell'art. 19, comma 4, NOIF, necessità che un impianto di gioco sia esclusivamente a disposizione di una unica società.

La Jesina sostiene che :

- 1- il Fano avrebbe dovuto obbligatoriamente indicare quale impianto di gioco dove disputare le sue gare casalinghe, un campo sportivo ubicato nel Comune di Fano;
- 2 – il Fano non avrebbe indicato nei termini un impianto di gioco alternativo a quello di Fano;
- 3 – la richiesta di deroga ex art. 19 comma 4 NOIF sarebbe stata inviata in ritardo;
- 4 – sia necessario che un impianto di gioco sia a disposizione e sia utilizzato da una sola società sportiva.

Tale contestazioni risultano essere prive di fondamento di fatto e giuridico.

Innanzitutto la lettura dell'art. 19 NOIF consente di verificare che la disposizione facoltizza i Comitati Regionali ad autorizzare lo svolgimento delle gare in Comuni diversi da quello in cui ha sede la società, sussistendone fondati motivi: non esiste quindi un obbligo invalicabile di disputare le gare in un campo sportivo situato nel proprio comune.

Nel caso in esame la società Fano, sin dalla tempestiva presentazione della domanda di iscrizione al campionato (vedi documento n. 5 prodotto dal C.R. Marche), ha richiesto in deroga all'art. 19 delle NOIF, di disputare le gare in un campo diverso da quello di Fano: infatti nella domanda di iscrizione al campionato il Fano ha indicato l'impianto sportivo di Osimo.

Il C. R. Marche con pec del 23 luglio 2024 ha comunicato al FANO che, verificato che nella domanda di iscrizione era stato indicato come campo sportivo ove disputare le gare casalinghe quello ubicato in Osimo, cioè un impianto di gioco sito in un comune diverso da quello in cui ha la sede il Fano, ha fissato il termine perentorio del 29 luglio 2024 per indicare un impianto idoneo alla disputa del campionato di competenza nel comune di Fano o per presentare istanza in deroga ai sensi dell'art. 19 comma 4 delle NOIF, restando impregiudicata ogni valutazione in ordine alla domanda di ammissione e alla eventuale istanza in deroga.

Il Fano con Pec del 24 luglio 2024 (vedi doc. 6 prodotto dal C.R. Marche) ha inviato l'istanza di deroga ex art. 19 comma 4 delle NOIF, motivandone le ragioni e provandole con la documentazione alla stessa allegata.

In particolare, la suddetta società ha evidenziato che il diniego dell'amministrazione comunale di Fano all'utilizzo del campo sulla presunta sussistenza di debiti scaduti, fosse del tutto immotivato,

documentando l'intervenuta sospensione della cartella di pagamento e la rateizzazione di residui debiti riferibili alla precedente gestione.

Nella istanza in deroga veniva indicato l'impianto di gioco di Osimo.

Il FANO con PEC del 26 luglio 2024 prodotta in atti inviava una integrazione alla istanza in deroga nella quale comunicava di aver ottenuto la disponibilità anche dell'impianto di gioco sito in Fermignano, posto nella medesima provincia e nelle immediate vicinanze del Comune di Fano (PU), a differenza del campo sportivo, già indicato, di Osimo posto nella provincia di Ancona, allegando l'accordo raggiunto con la società Fermignanese, soggetto concessionario dell'utilizzo dell'impianto di gioco sito nel Comune di Fermignano.

Anche tale integrazione risulta essere stata inviata entro il termine del 29 luglio 2024 ore 13.00 stabilito dal C.R. Marche.

Prima che il C.R. Marche assumesse la decisione in relazione alla domanda di iscrizione del Fano al campionato Eccellenza e quindi che venisse assunta anche la decisione relativa alla istanza di deroga inoltrata ex art. 19 comma 4 NOIF, con due PEC inviate in data 29 luglio 2024 – rispettivamente la prima alle ore 19.53 e la seconda alle 23.46, il Fano ha comunicato al C.R. Marche che avrebbe disputato le gare casalinghe del campionato Eccellenza nell'impianto di Fermignano (prima PEC) ed ha inviato ad integrazione della istanza di deroga due nulla osta alla disponibilità del campo di giuoco di Fermignano (seconda PEC).

Il Consiglio Direttivo del C.R. Marche con verbale n. 3 del 31 luglio 2024 ha accolto l'istanza deroga ex art. 19, comma 4 NOIF inoltrata dal Fano e, non sussistendo altri impedimenti, ed ha accettato la domanda di iscrizione del Fano al campionato Eccellenza.

Con PEC del 31 luglio 2024 il Presidente del C.R. Marche ha comunicato al Fano che in relazione alla istanza in deroga ex art. 19 delle N.O.I.F. *“ la suddetta istanza alla luce delle ragioni addotte è accolta in via eccezionale per la sola stagione sportiva 2024/2025. Ne consegue che la società in indirizzo disputerà le gare casalinghe del campionato di Eccellenza 2024/2025, organizzato dal Comitato regionale Marche, presso l'impianto sportivo “ Comunale principale “ presso il Comune di Fermignano. “*

Alla luce di quanto esposto, la società Fano non è incorsa in nessuna inosservanza di termini perentori, avendo effettuato quanto richiesto ai fini della indicazione del campo di giuoco diverso da quello ubicato nel suo Comune, sin dal 15 luglio 2024 ed avendo inoltrato tempestivamente entro il termine fissato per le ore 13.00 del 29 luglio 2024 sia la istanza di deroga ex art. 19, comma 4, NOIF on indicazione dell'impianto di Osimo in data 25 luglio 2024, sia la integrazione con indicazione anche dell'impianto di Fermignano in data 26 luglio 2024.

La istanza di deroga e l'integrazione risultano inviate tempestivamente e contenevano sia i documenti attestanti la disponibilità dei due campi sportivi che le comprovate motivazioni per ottenere la deroga per cui non risulta violato alcun termine.

Ai fini del rispetto del termine, il Tribunale ritiene non rilevante l'invio – dopo la scadenza del termine - delle due PEC del 29 luglio 2024 alle ore 19.53 in quanto con tali invii il Fano, da un lato, ha soltanto comunicato di voler optare per l'impianto di Fermignano, posto nella stessa provincia in cui si trova la sua sede e nelle vicinanze dello stesso comune di Fano, ed inviato il nulla osta alla disponibilità del campo di Fermignano ad integrazione della istanza di deroga, alla quale era stata già allegato l'accordo sottoscritto con la Fermignanese per l'utilizzo dell'impianto sportivo suddetto.

Alla scadenza del termine fissato dal C.R. Marche per le ore 13.00 del 29 luglio 2024 l'istanza di deroga era stata comunque presentata ed era completa di tutta la documentazione necessaria per cui il Consiglio Direttivo del C.R. Marche ben avrebbe potuto accogliere l'istanza, accettando come campo di gioco o quello di Osimo o quello di Fermignano.

Quindi vanno respinte le eccezioni relative alla mancata indicazione di un campo sportivo e di tardività nell'invio della istanza di deroga ai sensi dell'art. 19, comma 4, NOIF, così come va respinta la eccezione relativa alla necessita che una società abbia a disposizione in via esclusiva un impianto di gioco, non essendo ciò previsto da alcuna norma ed essendo fatto notorio la legittima utilizzazione di un campo sportivo da parte di più di una società.

b) illegittimità della convenzione stipulata con la società Fermignanese per l'utilizzo del campo sportivo di Fermignano

Va respinta la contestazione relativa alla presunta invalidità dell'accordo stipulato tra la Fermignanese e il Fano in relazione all'utilizzo del campo sportivo di Fermignano anche da parte del Fano.

Infatti, come risulta dalla convenzione tra il Comune di Fermignano e la società Fermignanese, quest'ultima è autorizzata a far utilizzare l'impianto anche da altre società sportive, senza dover chiedere alcuna autorizzazione all'amministrazione comunale a meno che non si tratti di società aventi sede nello stesso comune di Fermignano.

Risulta peraltro pacifico che l'utilizzo del campo sportivo di Fermignano sia stato già concesso ad altre squadre di altri comuni, come è avvenuto per la società Acqualagna, senza che sia stata richiesta l'autorizzazione al Comune e senza che il Comune abbia obiettato o contestato alcunchè.

Peraltro le dichiarazioni del Sindaco di Fermignano, riportate nell'articolo della Vallesina TV prodotto dalla società ricorrente, confermano che nessuna autorizzazione deve essere chiesta all'amministrazione comunale, la quale – a parole del suo primo cittadino - non ha contestato la mancanza dell'autorizzazione del comune a far svolgere sul suo campo sportivo le gare di Eccellenza del Fano, ma ha posto soltanto una questione di ordine pubblico, rivolgendosi per tale problema al Prefetto, dichiarando: *“ L'amministrazione comunale non c'entra assolutamente nulla con questa storia in quanto la decisione l'ha presa l'Unione sportiva Fermignanese, subaffittando l'impianto sportivo. Ho chiesto al Prefetto un presidio adeguato di forze dell'ordine e se ciò non potesse essere garantito dovrei firmare una ordinanza per vietare le partite. “*

c) sussistenza di pendenze debitorie a carico del Fano;

La ricorrente deduce di essere a conoscenza di pendenze debitorie della società Fano nei confronti di tesserati e che quindi la sua ammissione al Campionato di Eccellenza sarebbe illegittima per violazione del CU n. 4/2024 che imporrebbe l'assolvimento di detti debiti.

Nessuna prova è stata fornita in merito a tale contestazione se non la produzione di articoli di giornale che non hanno e non possono avere alcun valore probatorio in relazione alla necessità che fa carico al C.R. Marche di accertare al momento della iscrizione al campionato di competenza che la società non abbia pendenze e, nel caso in esame, il Comitato ha effettuato i dovuti rituali accertamenti dai quali non sono emersi nè lodi arbitrali emessi a favore di tesserati, né altri equipollenti titoli comprovanti la sussistenza di tali presunti debiti.

Nell'estratto del C.U. n. 1 della LND prodotto in atti la materia è disciplinata a pagina 5 e si dispone che debba essere effettuato il pagamento dei soli lodi emessi alla data del 31 maggio 2024 (vedi doc. 8 prodotto dalla difesa del C.R. Marche).

Per quanto riguarda il Fano non sono risultate esistere pronunce debitorie da soddisfarsi per cui l'eccezione va rigettata essendo infondata.

d) carenza di motivazione nella decisione del Consiglio Direttivo del C.R. Marche.

La Jesina sostiene che la decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche di accoglimento della domanda del Fano di disputare le partite di Campionato fuori del proprio Comune sarebbe priva di motivazione.

Anche tale doglianza non è fondata.

Risulta per tabulas come il Comitato abbia preso in esame l'istanza in deroga, disponendone l'accoglimento sulla scorta delle ragioni addotte nella medesima domanda, il che rende il provvedimento assolutamente motivato,

Infatti nella lettera del 31 luglio 2024 del Presidente del C.R. Marche inviata al Fano (doc. n. 7 prodotto dal C.R. Marche) si legge che l'istanza in deroga è accolta *“ alla luce delle ragioni addotte “*.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 settembre 2024.

Il Relatore e Presidente

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 13 settembre 2024

Il Segretario f.f.

Francesco Scaloni

**Procedimento n. 3/TFT – 2024/2025
Decisione n. 2/TFT 2024/2025 relativa al
deferimento Prot. 3257/938 pfi 23 24/PM/vdb del 5 agosto 2024**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.
Avv. Francesco Paoletti – Componente
nella riunione del 3 settembre 2024,
a seguito del deferimento n. 3257/938 pfi 23 24/PM/vdb del 5 agosto 2024 a carico del sig. ENRICO AGUZZI e della società A.S.D. U.S. FOSSOMBRONE CALCIO ha emesso la seguente decisione.

Il deferimento

Con provvedimento del 5 agosto 2024 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

1. il sig. **Enrico Aguzzi**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. U.S. Fossombrone Calcio:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 31, comma 1 lett. a), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dal Regolamento "LND Standard" allegato al Comunicato Ufficiale n. 85/A della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. U.S. Fossombrone Calcio, società concessionaria dello stadio Comunale di Fossombrone (PU), degli impianti annessi e delle relative attrezzature siti in Piazzale Grande Torino n. 2 in virtù di convenzione sottoscritta con il Comune di Fossombrone in data 9.11.2015, omesso di provvedere alla corretta manutenzione e conservazione del campo supplementare sintetico dello Stadio Comunale di Fossombrone (PU) in cui si è disputato l'incontro Sammartinese – Nuova Bedosti del 9.12.2023, valevole per il girone B del Campionato di Terza Categoria;

2. la società **A.S.D. U.S. Fossombrone Calcio** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal suo presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Enrico Aguzzi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Con provvedimento del 6 agosto 2024 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 2 settembre 2024, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Con successivo provvedimento del 24 agosto 2024 è stato comunicato il differimento della trattazione del procedimento al 3 settembre 2024 per impedimento del Tribunale, impegnato il 2 settembre 2024 quale Collegio di Garanzia per le operazioni elettorali della Assemblea successivamente fissata dal Presidente del Comitato Regionale Marche.

Il dibattimento

Alla sopra indicata udienza è comparso l'avv. Fabrizio La Rocca, in rappresentanza della procura federale; per i deferiti è comparso l'avv. Matteo Meta, depositando le procure difensive rilasciategli.

Il rappresentante della procura ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati.

L'avv. Mea ha illustrato i motivi per i quali la società deferita è esente da colpe ed ha richiesto di poter produrre la seguente documentazione: concessione dei campi stipulata tra il Comune e la società deferita, comunicazioni della società al comune, tre delibere di giunta, un articolo del Carlino del 27 agosto 2024 e due nulla osta del comune per l'utilizzo del campo.

In merito a tale richiesta di produzione documentale, il rappresentante della procura si è rimesso alla decisione del Tribunale ed ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d'udienza.

L'avv. Mea ha chiesto il proscioglimento dei soggetti deferiti.

La decisione

Il Tribunale preliminarmente dichiara che la produzione documentale non è ammissibile in quanto tardiva e ne ordina lo stralcio.

Nel merito il Tribunale ritiene che i deferiti vadano prosciolti dalle imputazioni loro rivolte per i seguenti motivi:

a) il campo di giuoco in questione risulta essere stato regolarmente omologato dal fiduciario dei campi sportivi e utilizzato regolarmente durante l'intera stagione sportiva, sia prima che dopo il 9 dicembre 2023, data di disputa della gara incriminata;

b) l'arbitro della gara ha fatto disputare la gara senza annotare alcunchè in relazione alla presunta pericolosità del campo di gioco: nel supplemento di rapporto si legge soltanto che " *Prima dell'inizio della gara la Nuova Bedosti comunicava a voce un controllo del terreno di gioco per un **presunto** avvallamento nei pressi di una area di porta. Dopo avergli comunicato che era necessaria una riserva scritta, questa*

non veniva presentata al sottoscritto. Invece mi è stato comunicato dal dirigente della Nuova Bedosti che sarebbero entrati in campo senza giocare ma solo per non prendersi la sanzione da parte del giudice sportivo. Durante la gara pur sapendo che erano sul terreno di gioco per fare tutto per perdere l'incontro, come previsto dalla regola del regolamento del gioco non potevo sospendere la gara ma solo prendere atto di quanto accadeva e portarla a termine. Il dirigente della Nuova Bedosti non è sceso all'interno del recinto di gioco e si è cancellato dalla distinta. “.

Quindi risulta documentato in atti che per il direttore di gara si è svolta regolarmente e senza che esistesse alcun pericolo per i giocatori.

Va qui ricordato quanto prevede il Regolamento del Giuoco del Calcio corredato delle Decisioni Ufficiali FIGC e della Guida Pratica AIA il quale al punto 6. RESPONSABILITA' DEGLI UFFICIALI DI GARA prevede che spetta al direttore di gara “ *consentire o impedire lo svolgimento di una gara in conseguenza dello stato del terreno di gioco e del campo di gioco o in ragione delle condizioni metereologiche. “.*

Quindi è dovere del direttore di gara non consentire lo svolgimento della gara se sussistono condizioni del campo di gioco che comportino pericolosità per i giocatori: ciò sempre e comunque ed a prescindere dalla presentazione o meno di una riserva scritta.

Il controllo della regolarità del terreno di gioco va fatta dall'arbitro prima di far iniziare la gara ed il fatto che l'arbitro nel caso in esame abbia fatto disputare regolarmente l'incontro, pur avendo ricevuto - e riportato in referto - la segnalazione della esistenza di un presunto avvallamento dimostra che il direttore di gara ha ritenuto non sussistere nessun avvallamento che potesse comportare una situazione di pericolo per i giocatori in quanto – in tale ipotesi – non avrebbe dovuto far disputare l'incontro.

Tale potere-dovere è previsto nelle Decisioni Ufficiali FIGC (Regola 5/ pagina 50)

“ Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione o alla interruzione delle gare....

2) L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori.

Risulta quindi evidente ed incontestabile che, essendo stata fatta regolarmente disputare la gara dal direttore di gara, non esistesse alcuna situazione di pericolo per i calciatori e ciò comporta che i soggetti deferiti debbono essere prosciolti dalle imputazioni loro rivolte.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale non accoglie il deferimento e, per l'effetto, proscioglie i deferiti.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 settembre 2024.

Il Relatore
Giovanni Spanti

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 13 settembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

Omissis...

ERRATA CORRIGE

ALLEGATI

- Recapiti aggiornati Allievi e Giovanissimi
- Modulo disponibilità Raggruppamenti Primi calci

Publicato in Pesaro ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 17/09/2024

**il Segretario
(Stefano Verardo)**

**il Delegato Provinciale
(Pasquale Mormile)**